

Approfondimento normativo

Il nuovo Codice Appalti, il GPP, le certificazioni ambientali

Il Codice degli Appalti pubblici ([Dlgs. 50/2016](#)), a differenza del previgente, contiene la previsione dell'**obbligatorietà** dell'inserimento dei criteri ambientali negli appalti da parte di tutte le Stazioni appaltanti.

Tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad integrare criteri ambientali nelle proprie procedure di acquisto, applicando i cd. CAM ("Criteri ambientali minimi") emanati dal Ministero dell'Ambiente per specifica categoria d'acquisto.

Tale imposizione, prevista inizialmente dal cd. "Collegato ambientale" (Dlgs. 221/2015) è ora confermata e rafforzata dal nuovo [Codice appalti](#) (Dlgs. 50/2016) che inserisce l'obbligo di fare "acquisti green" da parte della pubblica amministrazione all'interno delle nuove disposizioni che rivoluzionano l'intero settore della contrattazione pubblica.

Le nuove norme inoltre confermano e rafforzano l'importanza delle **certificazioni ambientali di prodotto accreditate**, che a determinate condizioni possono servire come **presunzione di conformità**.

Le disposizioni del nuovo Codice appalti relative a GPP e certificazioni ambientali di prodotto (eco-etichette).

Articolo 34

"Criteri di sostenibilità energetica e ambientale"

Contiene l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni dell'inserimento, "nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente (...)", i cd. CAM.

Tale obbligo, salvo le eccezioni espressamente previste (ristorazione, servizi ospedalieri e altri) "si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il **50%** del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'**intero valore delle gare**, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali (...)".

Articolo 69

"Etichettature"

L'articolo riporta le caratteristiche che devono possedere le etichette ambientali per poter essere inserite gli appalti pubblici e per poter essere imposte dalla PA come mezzo di prova, nelle specifiche tecniche dell'appalto, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di

esecuzione.

Data la funzione importante ad esse affidata, che "quella di esonerare l'offerente dal dover provare con altra documentazione il rispetto dei requisiti, e di poter essere accettata dalla PA senza altro esame, le etichette devono possedere elevati standard di affidabilità oggettività, trasparenza, indipendenza, ed in particolare:

"a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;

(-->immediatezza)

b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; (-->oggettività)

c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

(-->condivisione con tutte le parti interessate)

d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate; (-->democraticità)

e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può² esercitare un'influenza determinante."

(-->INDIPENDENZA).

Articolo 82

"Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova"

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le Amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettino anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per "organismo di valutazione della conformità" si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, **accreditato a norma del regolamento (Ue) n. 765/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici accettino altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è "finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali."

Articolo 87**"Certificazione delle qualità"**

"3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità **accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000."

Articolo 90**Le certificazioni come presunzione d'idoneità**

E' previsto infatti che "Gli operatori economici (...) che siano in possesso di una **certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni** ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 (...) possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonché la relativa classificazione. (...) L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce **presunzione d'idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato.**"

Segue l'elenco delle certificazione accreditate all'interno dei CAM

- **SGA:** Sistemi di Gestione Ambientali
- **EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009):** sistema comunitario di ecogestione e audit
- **SGE:** Sistemi di Gestione dell'Energia
- **GHG (ISO 14064-1):** gas ad effetto serra
- **ETS (Direttiva 2003/87/CE):** gas ad effetto serra
- **DAP:** Dichiarazioni Ambientali di Prodotto
- **Remade in Italy**
- **End of Waste (Reg. CE n.715/2013, 1179/2012, 333/2011)**
- **PEFC – Prodotti di origine forestale (CoC, GFS, GSP)**
- **FSC**
- **ESCo – Società che forniscono servizi energetici**
- **EGE – Esperti in gestione dell'energia**

I CAM - QUALI SONO E COME SI APPLICANO

Le amministrazioni pubbliche sono **obbligate** ad inserire i [criteri ambientali minimi - CAM \(stabiliti da decreti del Ministero dell'Ambiente\)](#) nelle procedure di gara relative alle seguenti categorie di forniture e servizi, per almeno il 50% del valore delle gare d'appalto:

CATEGORIA	DECRETO	SOGLIE MINIME DI APPLICAZIONE
Illuminazione pubblica	(Dm 23/12/2013) – in fase di revisione	100%
Apparecchiature elettroniche per ufficio	(Dm 13/12/2013)	
Servizi energetici per edifici	(Dm 7/3/2012)	
Edilizia	(Dm 28/12/2015)	
Servizio di gestione dei rifiuti urbani	(Dm del 13/2/2014)	50% fino al 2016 62% nel 2017 71% nel 2018 84% nel 2019 100% dal 2020 (Dm 24 maggio 2016)
Servizio di gestione del verde pubblico	(Dm 13/12/2013)	
Arredo urbano	(Dm del 5/2/2015)	
Carta in risme	(Dm del 12/10/2009, agg. Dm 4 aprile 2013)	
Servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene	(Dm 24/5/2012)	
Arredi per ufficio	(Dm del 22/2/2011) in fase di revisione	
Cartucce per stampanti	(Dm 13/2/2014)	
Prodotti tessili	Dm del 22/2/2011) – in fase di revisione	
Ausili per incontinenza	(Dm 28/12/2015)	50%
Veicoli adibiti al trasporto su strada	(Dm del 8/5/2012)	
Aspetti sociali negli appalti	(Dm 6/6/2012)	
Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari	(Dm 27/5/2011)	
		anche < 50%

Tutti i CAM adottati sono scaricabili dal [sito del Ministero dell'Ambiente](#).

Per non limitare l'ambito di applicazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici, **sarà comunque obbligatoria anche l'applicazione dei CAM di prossima emanazione**. Si ricorda che sono in via di emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente i CAM relativi ai seguenti settori: Costruzione e manutenzione delle strade; Servizio di illuminazione pubblica; Servizio di pulizia negli ambienti ospedalieri, Arredo per interni (revisione).

Infine, per la **trasparenza** dei dati, è previsto che ciascun soggetto obbligato (comma 5) all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, "tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché i soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi."

Per il **monitoraggio**, vengono affidate opportune competenze all'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

Attuare il Gpp significa promuovere *concretamente* i prodotti e i produttori *green*. Può anche significare spingere altri produttori a convertire i sistemi produttivi verso soluzioni a minor impatto ambientale e innovative, rendendoli più competitivi in Italia e nel mondo.

INCENTIVI IN ARRIVO PER IL RICICLO

La legge "[Green economy](#)" dispone l'inserimento dei nuovi articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies nel Dlgs. 152/2006 (Codice ambientale).

In particolare, con il nuovo articolo 206-ter, il Ministero dovrà stipulare accordi di programma con una serie di categorie di soggetti (tra le quali le associazioni senza finalità di lucro, quali **Remade in Italy**) al fine di stabilire l'erogazione di incentivi a favore di:

Attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per quelli che derivano dalla raccolta differenziata;

- preparazione dei materiali post consumo per il riutilizzo;
- commercializzazione dei prodotti (e loro componenti) reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- commercializzazione di aggregati riciclati marcati Ce e definiti secondo le norme Uni/En 13242:2013 e Uni/En 12620/2013, nonché di prodotti derivanti da Raee e da pneumatici fuori uso.

Acquisto dei prodotti derivanti dai materiali di cui ai punti 1) - 4) da parte di soggetti economici e soggetti pubblici.

Tali incentivi sono configurati in termini di credito d'imposta, detrazione fiscale o riduzione dell'IVA, commisurati al valore del bene prodotto.

Saranno successivamente stabilite le **percentuali minime** di materiale post consumo (o di scarto) che dovranno essere nel manufatto per poter accedere agli incentivi, in considerazione della **materia prima risparmiata** e del **risparmio energetico** ottenuto riciclando i materiali.

La presenza delle percentuali minime di materiale post consumo (o di scarto) "dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti.